SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 719)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1977
(V. *Stampato n.* **1373**)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
(COLOMBO Vittorino)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 maggio 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali

---

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, aggiungere i seguenti commi:

Fino al 30 settembre 1977, limitatamente alle sedi provinciali in cui si riscontrino particolari ed improcrastinabili esigenze e si verifichi rispetto agli assegni vigenti al

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

1° giugno 1977 una carenza complessiva di personale non inferiore al 10 per cento, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può esercitare il potere di cui al precedente comma. L'ammontare della somma pagata mensilmente ad ogni singolo dipendente non può eccedere il 100 per cento degli importi massimi mensili netti individuali stabiliti dall'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

Ad ogni provincia, in cui si verifichino le condizioni indicate nel precedente comma, non può essere ulteriormente assegnato un numero di ore straordinarie superiore alla somma complessiva delle ore corrispondenti all'orario di obbligo delle unità mancanti, con possibilità di supero di tale limite nella misura massima del 10 per cento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunicherà entro 15 giorni alle Camere le misure di volta in volta adottate.

DECRETO - LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 103 del 16 aprile 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di predisporre misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1977, gli importi massimi mensili netti di guadagno individuale per il lavoro straordinario eseguito, anche con il sistema del cottimo, dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728, ed entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in base alle esigenze di servizio.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Fino al 30 settembre 1977, limitatamente alle sedi provinciali in cui si riscontrino particolari ed improcrastinabili esigenze e si verifichi rispetto agli assegni vigenti al 1° giugno 1977 una carenza complessiva di personale non inferiore al 10 per cento, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può esercitare il potere di cui al precedente comma. L'ammontare della somma pagata mensilmente ad ogni singolo dipendente non può eccedere il 100 per cento degli importi massimi mensili netti individuali stabiliti dall'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

Ad ogni provincia, in cui si verifichino le condizioni indicate nel precedente comma, non può essere ulteriormente assegnato un numero di ore straordinarie superiore alla somma complessiva delle ore corrispondenti all'orario di obbligo delle unità mancanti, con possibilità di supero di tale limite nella misura massima del 10 per cento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunicherà entro 15 giorni alle Camere le misure di volta in volta adottate.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.